

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2012, n. 0220/Pres.

**Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).<sup>(1)</sup>**

- 
- (1) Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L.R. 4/2014, ai contributi concessi ai sensi del presente regolamento si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Capo I  
Disposizioni generali

- Art. 1            Oggetto e finalità  
Art. 2            Definizioni  
Art. 3            Modalità di attuazione

Capo II  
Disciplina dei rapporti tra Regione e Soggetti gestori

- Art. 4            Disciplina dei rapporti tra Regione e Soggetti gestori  
Art. 5            Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Capo III  
Gestione dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi

- Art. 6            Soggetti beneficiari  
Art. 7            Progetti finanziabili  
Art. 8            Spese ammissibili  
Art. 9            Spese non ammissibili  
Art. 10           Contenuto dei bandi per la presentazione delle domande di contributo  
Art. 11           Concessione ed erogazione del contributo  
Art. 12           Vincoli di destinazione

Capo IV  
Disposizione finali

Art. 13	Rinvio dinamico
Art. 14	Rinvio
Art. 15	Norma transitoria
Art. 16	Entrata in vigore

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a realizzare interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) Soggetti gestori: Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine e Pordenone;
  - b) convenzione: accordo tra l'Amministrazione regionale e ciascun Soggetto gestore previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/2012;
  - c) settori produttivi maggiormente in crisi: settori produttivi individuati dai Soggetti gestori, tenuto conto anche dei risultati delle indagini congiunturali effettuate da ciascuno nell'ambito dell'attività di realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica svolta ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché dei dati risultanti dai piani attestanti le situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
  - d) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: interventi volti a qualificare o riqualificare il tessuto produttivo, migliorando l'impatto ambientale, la diversificazione produttiva e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi produttivi, nonché l'organizzazione aziendale. Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati su GU C 244 del 1/10/2004;

- e) innovazione di prodotto: l'introduzione di un bene o di un servizio che è nuovo o significativamente migliorato nel rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il quale è stato progettato. Ciò include significativi miglioramenti nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nei software incorporati o altre caratteristiche funzionali;
- f) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software) con esclusione di: cessazione dell'utilizzazione di un processo, mera sostituzione o estensione dell'impianto, cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici;
- g) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive: interventi volti all'assistenza delle imprese nell'avvio o nel consolidamento della propria presenza sui mercati esteri che non si traducano in meri interventi di delocalizzazione ovvero non comportino dismissione totale o parziale delle attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate nel territorio regionale. E' esclusa l'ammissibilità di interventi di internazionalizzazione che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione, secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
- h) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione: interventi volti a favorire la costituzione di forme di aggregazione attraverso la promozione dello strumento delle reti di impresa (associazioni temporanee e contratti di rete), nonché il sostegno all'avvio delle attività delle reti medesime finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione.

### Art. 3

#### *(Modalità di attuazione)*

1. L'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai Soggetti gestori, secondo la disciplina del capo II.

2. I Soggetti gestori destinano tali finanziamenti alle imprese, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7, secondo la disciplina del capo III.

### Capo II

#### Disciplina dei rapporti tra Regione e Soggetti gestori

### Art. 4

#### *(Disciplina dei rapporti tra regione e soggetti gestori)*

1. Al fine di disciplinare i rapporti tra Regione e ciascun Soggetto gestore, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/2012.

2. Successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa presentazione di domanda da parte di ciascun Soggetto gestore, provvede alla concessione a favore di ciascuno di essi del finanziamento di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/2012, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

3. I Soggetti gestori presentano alla Direzione centrale attività produttive apposite relazioni, di norma bimestrali, attestanti l'ammontare dei contributi concessi ai beneficiari di cui all'articolo 6, al fine di consentire l'emissione dei relativi provvedimenti regionali di erogazione delle risorse.

4. Ciascun Soggetto gestore rendiconta all'Amministrazione regionale il finanziamento di cui al comma 2 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini indicati nel decreto di concessione di cui al comma 2.

#### Art. 5

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del finanziamento a favore di ciascun Soggetto gestore è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del medesimo Soggetto non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione regionale.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, anche solo parzialmente, nel caso di inadempimento degli obblighi il cui rispetto è espressamente disposto a pena di revoca dalla convenzione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente al Soggetto gestore l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### Capo III

##### Gestione dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi

#### Art. 6

##### *(Soggetti beneficiari)*

1. Beneficiari dei contributi sono le imprese aventi sede legale o almeno un'unità operativa nel territorio provinciale di competenza dei Soggetti gestori, operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi.

Art. 7  
(Progetti finanziabili)

1. Sono ammessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, diretti alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- b) innovazione di prodotto e di processo;
- c) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive;
- d) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione.

Art. 8  
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite ai rispettivi interventi:

- a) ristrutturazione e riorganizzazione aziendale:
  - 1) studi di fattibilità ed analisi di percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed elaborazione di nuove strategie;
  - 2) consulenze finalizzate alla realizzazione di sistemi per il controllo di gestione e modelli per l'analisi dei costi;
  - 3) implementazione di sistemi di gestione della qualità, sicurezza ed ambiente;
  - 4) acquisto di software gestionali;
- b) innovazione di prodotto e di processo:
  - 1) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo riconosciute da organismi accreditati in base a normative comunitarie o nazionali, compresi i costi relativi al conseguimento delle medesime certificazioni, all'addestramento degli addetti e alle prove di laboratorio;
  - 2) consulenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa la realizzazione di prototipi, l'assistenza tecnico/manageriale per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;
  - 3) investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, software ed hardware da utilizzare per nuove modalità produttive, compresi i costi relativi all'addestramento di personale;
  - 4) acquisto di brevetti, licenze e marchi;
  - 5) realizzazione e implementazione del sito internet;
- c) internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive:

- 1) studi di mercato o acquisizione di studi di mercato relativi ai Paesi obiettivi degli interventi di internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive;
  - 2) spese di iscrizione a fiere, se sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
  - 3) spese di noleggio e allestimento di stand;
  - 4) acquisizione di servizi di interpretariato e traduzione;
  - 5) locazione e allestimento di locali per la creazione di uffici o di sale espositive, di centri di assistenza tecnica e di strutture logistiche all'estero, compresi i costi per installazione e potenziamento dei collegamenti telematici tra imprese;
  - 6) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero, le fiere e/o impiegati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
  - 7) compenso lordo del personale non dipendente impiegato presso l'unità locale estera di cui al punto 5), nonché del personale non dipendente utilizzato per le dimostrazioni di cui punto 6);
  - 8) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli, depliant, brochure, riviste, bollettini e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo nella misura massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
  - 9) spese per l'organizzazione di azioni promozionali;
  - 10) studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo di reti distributive specializzate all'estero;
  - 11) servizi e attività di consulenza per l'ideazione e realizzazione di brand;
  - 12) creazione dei siti web in inglese o nella lingua del paese obiettivo dell'intervento dell'internazionalizzazione;
- d) sostegno dello sviluppo di contratti di reti di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione:
- 1) consulenze inerenti la valutazione di nuove forme di integrazione tra imprese, tramite la creazione di gruppi che operano con aggregazione orizzontali o filiere verticali, nonché la realizzazione di reti di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione;
  - 2) spese notarili e di registrazione sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo per la costituzione di contratti di rete o di Associazione temporanea di imprese con la partecipazione di due o più imprese.

2. Le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 sono ammesse nella misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione delle consulenze di cui al comma 1, lettera b), punto 2), ammissibili nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono ammesse a condizione che:

- a) il consulente o la società di consulenza, esterni all'organizzazione aziendale, svolgano un'attività professionale risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente;
- b) venga stipulato tra il beneficiario del contributo e il consulente o la società di consulenza apposito contratto, risultante anche da semplice scrittura privata. Nel contratto vengono definiti contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione consulenziale resa.

#### Art. 9

##### *(Spese non ammissibili)*

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) costi del personale dipendente;
- b) acquisto di beni usati e beni di consumo;
- c) costi sostenuti per l'attività di ordinaria gestione aziendale;
- d) vitto;
- e) costi sostenuti per la realizzazione di opere in economia o per la rimozione di macchinari, beni ed impianti preesistenti;
- f) IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate.

#### Art. 10

##### *(Contenuto dei bandi per la presentazione delle domande di Contributo)*

1. Ciascun Soggetto gestore pubblica sul proprio sito ufficiale entro il 1° marzo di ogni anno il bando per la presentazione delle domande di contributo dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi.

2. I bandi di cui al comma 1 indicano:

- a) le modalità e termini di presentazione della domanda di contributo;
- b) la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, con la previsione, in particolare, di una relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante:
  - 1) gli obiettivi del progetto;
  - 2) il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;
  - 3) i risultati attesi;
  - 4) i costi previsti per la realizzazione del progetto;
- c) l'elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo, nonché la specificazione delle spese non ammissibili, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento;
- d) le modalità di avvio con la previsione che non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda e con una durata superiore a 18 mesi;
- e) gli obblighi dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6;

- f) i termini entro i quali i beneficiari presentano la documentazione attestante il mantenimento dei vincoli di cui all'articolo 12;
- g) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei soggetti individuati rispettivamente come responsabile e referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
- h) le risorse disponibili per il medesimo bando attivato, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute.

3. Ai bandi è allegato lo schema per la presentazione della domanda di contributo.

4. I bandi indicano altresì, con riferimento alla documentazione di cui al comma 2, lettera b), ogni ulteriore elemento ritenuto necessario per l'esaustiva illustrazione del progetto presentato dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6.

#### Art. 11

##### *(Concessione ed erogazione del contributo)*

1. I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi pubblici, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

#### Art. 12

##### *(Vincoli di destinazione)*

1. I beni mobili oggetto del contributo non possono essere ceduti a qualsiasi titolo né essere utilizzati al di fuori del territorio regionale per due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

2. Per gli interventi che comportano l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione del risultato conseguito per tre anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. I beneficiari mantengono la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.



Capo IV  
Disposizioni finali

Art. 13  
*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14  
*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 15  
*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun Soggetto gestore pubblica il bando per la presentazione delle domande di contributo dei progetti a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi entro sessanta giorni dalla data di registrazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 4, comma 2 da parte della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

Art. 16  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.